

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017**

**143/2017/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DELLE OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI PER L'IMPRESA  
DISTRIBUTRICE ULTRAGAS C.M. S.P.A., PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 774/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 774/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 774/2016/R/GAS sono state approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, per l'anno 2017;
- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 774/2016/R/GAS, l’impresa distributtrice 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a. non ha provveduto all’invio dei dati entro il termine del 18 novembre 2016, di chiusura della raccolta dati;

- nella parte di motivazione della medesima deliberazione è stato evidenziato che, sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, l’impresa 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a. risulta servire negli anni precedenti un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località 5796-Torre Orsaia (SA);
- con la deliberazione 774/2016/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno determinare le opzioni gas diversi secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, con riferimento all’impresa 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a. per la regione CAMPANIA;
- l’impresa 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a. ha presentato, entro il 15 febbraio 2017, istanza di modifica/integrazione di dati tariffari per l’anno 2015 e ha apportato le relative modifiche nel sistema di raccolta dati, integrando le informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accettare l’istanza di modifica/integrazione di dati tariffari presentata dall’impresa distributrice 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a. per il 2017, limitatamente al recepimento delle modifiche relative alle consistenze fisiche, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 3 e 4 della RTDG;
- in relazione alla rettifica dei dati di cui al punto precedente, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG;
- procedere alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l’impresa 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a., per l’anno 2017;
- prevedere che le rettifiche relative ai dati patrimoniali siano accettate con efficacia a decorrere dal 2018, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 della RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l’impresa distributrice 793-ULTRAGAS C.M. S.p.a.*

- 1.1 Sono rideterminate le opzioni tariffarie gas diversi per l’impresa distributrice ULTRAGAS C.M. S.p.a., per l’anno 2017, secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2 Le rettifiche presentate dall’impresa distributrice ULTRAGAS C.M. S.p.a. entro la data del 15 febbraio 2017 relative ai dati patrimoniali si intendono accettate con efficacia a decorrere dall’anno 2018.

## **Articolo 2**

### *Indennità amministrativa*

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica all'impresa riportata nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*